

AREA IV – REGISTRO IMPRESE

Posizione Organizzativa Esami ed Abilitazioni

Professionali E-MAIL :

segreterie.commissioni@rm.camcom.it

Pec: segreteriacommissioni@rm.legalmail.camcom.it

Spett.le

*Prot. in uscita con segnatura automatica di invio
P.E.C.*

OGGETTO:

Provvedimento d'inibizione alla continuazione dell'attività e d'iscrizione d'ufficio nel REA della cessazione dell'attività d'intermediazione immobiliare ai sensi dell'art. 11 c. 1 del DM 26 ottobre 2011.

**UFFICIO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE IL
CONSERVATORE**

Visto il R.D n. 2011 del 20 settembre 1934 e s.m.i.;

Vista la legge n. 580 del 29 dicembre 1993;

Visto il D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la legge n. 39 del 3 febbraio 1989 ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 452 del 21 dicembre 1990, visto l'art. 8 della legge n. 57 del 5 marzo 2001 concernenti la disciplina della professione degli Agenti di Affari in Mediazione;

Visti gli artt. 73 e 80 del D. Lgs n. 59 del 26 marzo 2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che ha disposto la soppressione del Ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui all'art. 2 della legge n. 39/89;

Visto il D.M. del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, che ha disciplinato le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attività di mediazione;

Visto l'articolo 11, comma 1, del citato D.M. del 26 ottobre 2011 che ha disposto che le imprese attive e iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione alla data del 12 maggio 2012 siano tenute a presentare per via telematica la pratica di aggiornamento della posizione Ri/REA all'Ufficio del Registro Imprese entro un anno dalla suddetta data, termine prorogato al 30 settembre 2013 dal D.M. del 23 aprile 2013 ;

Osservato che la mancata esecuzione del citato adempimento comporta ai sensi dell'art. 11 c. 1 del DM 26 ottobre 2011 l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese, con conseguente iscrizione d'ufficio nel Rea della cessazione dell'attività di intermediazione immobiliare ;

Vista la circolare ministeriale n. 3662/c del 10 ottobre 2013 che ha ulteriormente precisato che l'inadempienza ad un onere dettato dalla legge e volto alla tutela di uno specifico interesse pubblico comporta, l'inibizione alla continuazione dell'attività, previa attivazione della procedura di cui all'art. 19 c. 3 della legge n. 241/90 di comunicazione dell'avvio procedimento, con invito a conformarsi entro 30 giorni;

Preso atto che la pratica di aggiornamento trasmessa con prot. n. 142239 del 27/05/2013, risultata irregolare in fase di istruttoria e non regolarizzata nei termini assegnati, non è stata accolta con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese prot. n. 282587 del 16/09/2015;

Vista la nota prot. N. 0047817 del 10/05/2016 con cui la Camera ha comunicato all'impresa l'avvio del procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e, contestualmente, l'ha invitata a regolarizzare la propria posizione presentando domanda di aggiornamento, facendo presente che, trascorso inutilmente il termine di 30 giorni assegnato, sarebbe stato adottato il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività con conseguente annotazione nel Rea della cessazione dell'attività medesima;

Verificato che la succitata nota, è stata regolarmente consegnata nella casella di destinazione di posta elettronica certificata in data 10/05/2016

Considerato che il termine concesso all'impresa, per provvedere in merito a quanto richiesto, è trascorso senza esito alcuno;

DISPONE

L'inibizione alla prosecuzione della attività di "Agenti immobiliari e con mandato a titolo oneroso" esercitata dall'impresa e la conseguente iscrizione d'ufficio nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) della cessazione dell'attività, per inosservanza dell'art. 11 c. 1 del DM 26 ottobre 2011.

p. IL CONSERVATORE
Pietro Abate

IL RESPONSABILE
F.to Roberta Petrini

Firmato da: Roberta Petrini
Organizzazione: CCIAA DI ROMA/80099790588
Data: 08/07/2016 09:49:31

/AV

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.